



CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 6 UNITÀ DI PERSONALE DELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI - PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TRASFORMAZIONE DIGITALE. **PROCEDIMENTO DI PARZIALE RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA GRADUATORIA FINALE, ESAME OSSERVAZIONI ED ADOZIONE PROVVEDIMENTO FINALE.**

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.L. 12.7.1982, relative alle attribuzioni del Segretario Generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e smi dal D. Lgs. 219/2016;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il D.M. del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale dell'Ente Camerale e la relativa presa d'atto della Giunta camerale con deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013;

Vista la deliberazione n. 17 del 1 giugno 2022, con la quale la Giunta camerale ha rinnovato, con decorrenza immediata, l'incarico del sottoscritto;

Richiamata la propria determinazione n. 392 del 18 marzo 2024 con la quale è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 unità di personale dell'area istruttori - profilo professionale di "istruttore trasformazione digitale" - CCNL funzioni locali 16.11.2022, di cui n. 1 posto riservato a militari delle tre forze armate congedati senza demerito ai sensi del d.lgs. 66/2010;

Visto in particolare l'art. 9 del suddetto Avviso, rubricato "Titoli di riserva e di preferenza a parità di punteggio", e l'Allegato 1, che richiama le preferenze di cui al D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023;

Vista la propria determinazione n. 1970 del 19/12/2024, con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso in oggetto, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e sul portale InPA;

Richiamata la propria determinazione n. 1995 del 23/12/2024, con la quale si è proceduto allo scorrimento della graduatoria fino al settimo candidato idoneo, a seguito della rinuncia del candidato collocato al sesto posto;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta camerale n. 17 dell'11/04/2025, con la quale è stata programmata l'assunzione di ulteriori tre unità di personale del profilo in oggetto mediante scorrimento della medesima graduatoria;

Considerato che a seguito di un riesame d'ufficio della graduatoria finale, sollecitato anche dalla comunicazione PEC pervenuta in data 16/06/2025 (prot. n. 45280/E) da parte di un candidato, è stata riscontrata la presenza di un errore materiale nell'applicazione dei criteri di preferenza a parità di punteggio;

Rilevato che, in particolare, è emerso che, in violazione dell'art. 5, comma 4, lett. p), del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, non è stato applicato il criterio residuale della "minore età anagrafica" per dirimere la parità di punteggio tra alcuni candidati idonei;

Dato atto che con nota PEC prot. n. 0057273/U del 01/09/2025, è stato comunicato l'avvio del procedimento di parziale rettifica in autotutela della graduatoria finale ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni;

Viste le osservazioni presentate in data 08/09/2025, a mezzo PEC, acquisite al protocollo dell'Ente al n. 58009/E dal candidato identificato con codice TMUACR8EX2, collocato in 10ª posizione nella graduatoria originaria, con le quali si contesta la legittimità del procedimento di rettifica;

Ritenuto di dover esaminare puntualmente le suddette osservazioni e di provvedere all'adozione del provvedimento finale, in esito all'istruttoria condotta;

Rilevato che dette osservazioni si fondano essenzialmente su tre argomenti e, segnatamente, la pretesa violazione della *lex specialis* del concorso (art. 9 del bando), la presunta lesione del principio del legittimo affidamento e della parità di trattamento, e la natura non di mero errore materiale dell'intervento correttivo;

Ritenuto che tali doglianze, ad un'attenta analisi, risultano infondate e devono essere, pertanto, respinte per le seguenti ragioni:

1. Sulla corretta interpretazione della *lex specialis* e sulla natura del criterio della minore età anagrafica.

Il candidato identificato con codice candidatura TMUACR8EX2 sostiene che l'art. 9 del bando imponesse a tutti i candidati, pena l'inefficacia, di dichiarare la volontà di avvalersi di qualsiasi titolo di preferenza, inclusa la minore età anagrafica, entro un termine perentorio.

Tale interpretazione non può essere condivisa.

Il D.P.R. n. 487/1994, richiamato espressamente dal bando, elenca una serie di titoli di preferenza eterogenei.

Alcuni di essi attengono a stati, fatti e qualità personali (es. numero di figli a carico, benemerienze, invalidità) che non sono nella disponibilità conoscitiva dell'Amministrazione e che, pertanto, necessitano di una specifica dichiarazione e documentazione da parte dell'interessato per poter essere valutati.

Il criterio della "minore età anagrafica", invece, si colloca su un piano differente. Esso non è una qualità personale che il candidato deve "provare", ma un dato oggettivo, anagrafico, già obbligatoriamente fornito da tutti i candidati in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

Si tratta di un criterio legale, residuale e oggettivo, che l'ordinamento prevede per risolvere situazioni di parità assoluta, quando tutti gli altri titoli di preferenza siano stati valutati o siano assenti.

L'obbligo di applicare tale criterio discende direttamente dalla legge e non è subordinato ad un impulso di parte. A conferma di ciò, l'art. 16 del D.P.R. n. 487/1994, stabilisce che la documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza *"non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso"*.

Essendo il dato anagrafico già in possesso dell'Ente sin dalla presentazione della domanda, sarebbe contrario ai principi di semplificazione e di non aggravamento del procedimento esigere una ulteriore, superflua dichiarazione di volontà per l'applicazione di una norma di legge.

Pertanto, la previsione dell'art. 9 del bando, che imponeva la trasmissione di *"documenti ... attestanti il possesso di tali titoli"*, deve essere letta in modo sistematico e teleologicamente orientato, riferendola a quei soli titoli che necessitano di essere portati a conoscenza e provati all'Amministrazione. L'applicazione del criterio della minore età è, al contrario, un atto dovuto e officioso, che non viola la par condicio, ma la realizza, fornendo una regola certa per risolvere le residue situazioni di parità, come previsto dal legislatore.

La mancata applicazione di tale criterio costituisce, dunque, un palese errore materiale, emendabile in sede di autotutela.

2. Sulla prevalenza dell'interesse pubblico alla legalità rispetto al legittimo affidamento.

La doglianza relativa alla lesione del legittimo affidamento non ha pregio.

Il potere di autotutela decisoria, disciplinato dall'art. 21-nonies della L. 241/1990, è espressione del principio di legalità e consente all'Amministrazione di rimuovere i propri atti illegittimi.

L'interesse pubblico alla correttezza e alla legittimità delle graduatorie concorsuali è preminente rispetto all'interesse privato del singolo al mantenimento di una posizione di vantaggio ottenuta per effetto di un errore.

Nel caso di specie, la rettifica non deriva da una nuova valutazione discrezionale, ma dalla doverosa e vincolata correzione di un errore materiale, consistente nella mancata applicazione di un criterio legale predeterminato.

Tale correzione costituisce un atto dovuto, declinazione dei principi di imparzialità e buon andamento, fondato sull'accertamento di un dato oggettivo e incontrovertibile.

La stabilità del provvedimento amministrativo recede di fronte all'esigenza di ripristinare la legalità violata, soprattutto quando, come in questo caso, la graduatoria è ancora efficace e destinata a produrre ulteriori effetti (scorrimento).

3. Sulla corretta attuazione dei principi di parità di trattamento e imparzialità.

Contrariamente a quanto asserito dal candidato identificato con codice TMUACR8EX2, è proprio la rettifica della graduatoria a ripristinare la parità di trattamento e l'imparzialità.

Mantenere la graduatoria errata significherebbe consolidare una violazione di legge, premiando ingiustamente i candidati anagraficamente più anziani a parità di merito e di altri titoli.

L'Amministrazione, procedendo alla correzione, assicura che a tutti i candidati posti *ex aequo* sia applicata la medesima regola prevista dall'ordinamento.

Il fatto che il procedimento sia stato avviato anche a seguito della segnalazione di un candidato è irrilevante, poiché l'Amministrazione ha il dovere di vigilare sulla legittimità dei propri atti e di intervenire d'ufficio per emendare gli errori riscontrati, a prescindere dalla fonte della loro conoscenza.

Per tutto quanto sopra esposto, le osservazioni presentate devono essere rigettate, e si deve procedere alla rettifica della graduatoria come atto dovuto.

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento, nonché Capo Servizio AA.GG. e Gestione del Personale, dott.ssa Emilia De Luca, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'AREA I "Affari Generali e Personale" e II "Finanze", dott. Antonio Luciani, il quale, in relazione al proprio status, dichiara che nulla osta all'adozione del presente atto;

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di rispingere in quanto infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni riportate in premessa, le osservazioni presentate in data 05/09/2025 dal candidato identificato con il codice TMUACR8EX2;

di procedere, in esercizio del potere di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, alla parziale rettifica della graduatoria finale di merito del concorso pubblico in oggetto, approvata con determinazione dirigenziale n. 1970 del 19/12/2024, limitatamente alle posizioni affette da errore materiale, come segue:

graduatoria approvata con DD 1970 DEL 19/12/2024					graduatoria rettificata				
n.	codice candidatura	codice fiscale	punteggio complessivo	vincitori/ idonei	n.	codice candidatura	codice fiscale	punteggio complessivo	vincitori/ idonei
10	TMUACR8EX2	G**L**93*****	46	IDONEO	10	A3KWAPXRNT	S**F**98*****	46	IDONEO
11	7M21U42HB9	G**G**96*****	46	IDONEO	11	7M21U42HB9	G**G**96*****	46	IDONEO
12	A3KWAPXRNT	S**F**98*****	46	IDONEO	12	TMUACR8EX2	G**L**93*****	46	IDONEO

graduatoria approvata con DD 1970 DEL 19/12/2024					graduatoria rettificata				
n.	codice candidatura	codice fiscale	punteggio complessivo	vincitori/ idonei	n.	codice candidatura	codice fiscale	punteggio complessivo	vincitori/ idonei
14	AQ421KVFN2	D**M**89*****	44	IDONEO	14	AQ421KVFN2	D**M**89*****	44	IDONEO
15	2746P2M2KF	G**C**77*****	44	IDONEO	15	17MQ4U4RT7	V**T**84*****	44	IDONEO
16	MUETHR3CT6	R**C**83*****	44	IDONEO	16	MUETHR3CT6	R**C**83*****	44	IDONEO
17	17MQ4U4RT7	V**T**84*****	44	IDONEO	17	2746P2M2KF	G**C**77*****	44	IDONEO

di dare atto che per effetto della suddetta rettifica la graduatoria finale del concorso in oggetto, allegata alla determinazione n.1970/2024, viene rideterminata come riportato nell'allegato A) alla presente determinazione della quale è parte integrante e sostanziale;

di pubblicare il presente provvedimento sul portale del reclutamento *inPA* oltre che sul sito internet istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.sa.camcom.it, nella sezione "Bandi di Concorso – Avvisi per selezioni pubbliche" e all'albo camerale con valore di notifica agli interessati;

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale della Campania - Salerno, secondo le modalità del codice del processo amministrativo (D.lgs. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica secondo le modalità di cui al D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro il termine di 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.

Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i, è esecutivo e sarà pubblicato nell'Albo camerale online, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/6/09, n. 69.

Il Responsabile del Procedimento Amm.vo
(dott.ssa Emilia De Luca)

Il Segretario Generale
(Dott. Raffaele De Sio)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.